

Dott. Alessandro La Rosa

## ABSTRACT

La riforma dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), attuata in ragione della legge n. 111/2023 («Legge di Delega al Governo per la Riforma fiscale») con il d.lgs n. 219/2023, introduce una disciplina organica sul regime di validità e sui vizi degli atti dell'amministrazione finanziaria. Nell'ambito della predetta riforma all'interno dello Statuto sono stati introdotti degli istituti volti alla maggiore tutela del contribuente in relazione alle attività dell'Amministrazione finanziaria volte all'accertamento della corretta imposizione fiscale.

Tra le principali novità deve annoverarsi l'introduzione dell'art. **7 quinquies** che disciplina, per la prima volta con norma apposita, i **vizi dell'attività istruttoria** e le relative conseguenze. La norma in questione dispone al riguardo che non sono utilizzabili, ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo, gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l'esecuzione di verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria (di cui all'art. 12, comma 5 della medesima legge n. 212/2000) o in violazione di legge. Trattasi, quello dell'inutilizzabilità, di un istituto mutuato dal codice di procedura penale (art. 191 c.p.p.), che tuttavia deve inquadrarsi nell'ambito della più vasta riforma dello Statuto correlandosi agli altri strumenti di tutela del contribuente, e segnatamente quelli introdotti attraverso il principio di proporzionalità (10 ter), il rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi (art. 7), l'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo (art. 6 bis), la nullità ed annullabilità previsti dagli artt. 10 ter e 10 bis. La nuova disciplina dell'inutilizzabilità degli elementi di prova presenta connotazioni di interesse rispetto alla giurisprudenza della CEDU (v. sentenza Italgomme), di recente pronunciatasi proprio in relazione alla condotta dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'attività di accertamento presso la sede dell'attività di impresa nonché dell'attività di acquisizione di informazioni bancarie.